

delega deve: a) disporre dei requisiti di forma (scritta con data certa); b) essere rilasciata a soggetto dotato di adeguata professionalità in ordine alle funzioni delegate; c) specificare i poteri attribuiti e garantire autonomia operativa, di firma e di spesa; d) essere accettata e adeguatamente pubblicizzata.

Nel caso deciso, la Corte ha individuato la sussistenza di questi presupposti, dissentendo dalle considerazioni introdotte nel ricorso della procura volto a sostenere che, in ragione del business aziendale fondato sulla gestione dei rifiuti, una delega in materia fosse eccessivamente generica e inadatta ad avere carattere esimente di altrui responsabilità. I giudici hanno conferito valore, in particolare, all'attribuzione, a diversi componenti del consiglio di amministrazione, di diversi poteri, pur sempre concernenti la gestione dei rifiuti (ad esempio profili

commerciali e amministrativi) a riprova dell'esistenza di una «legittima distribuzione dei compiti tra i soggetti coinvolti nell'amministrazione della Società». Quanto agli ulteriori profili oggetto di ricorso, vale a dire la presunta *culpa in vigilando* dei deleganti e la sussistenza di una strategia aziendale deficitaria sul piano operativo e gestionale, la Corte – nel ricordare come sia «senz'altro corretta l'affermazione (...) secondo cui l'attribuzione della delega di funzioni non fa venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite» - ne ha rilevato, nondimeno, l'insussistenza nel caso specifico sia in ragione della marginalità – rispetto all'organizzazione aziendale – delle violazioni contestate sia in mancanza di concreti elementi per valutare i presunti oneri di vigilanza violati.

- Amianto
- Eternit
- Rimozione
- Ordinanza contingibile e urgente
- Presupposti

TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. V
1° GIUGNO 2020, N. 2087

AMBIENTE

ETERNIT: I PRESUPPOSTI PER L'ORDINANZA DI RIMOZIONE

di **Attilio Balestreri**, B&P Avvocati

La possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54, Tuel, è condizionata dalla sussistenza di un pericolo concreto, che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti *extra ordinem*, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati. Il D.M. 6 settembre 1994 mostra la necessità di avere riguardo all'effettiva consistenza del materiale contenente amianto, dovendo dipendere da essa la scelta del metodo di bonifica. È, dunque, illegittima un'ordinanza